

da varie organizzazioni non governative (ONG). Si è quindi fatto di tutto per riprendere le procedure d'asilo il più rapidamente possibile.

Il 2 e 6 aprile 2020 sono state introdotte varie misure urgenti in seguito all'entrata in vigore l'ordinanza COVID-19 asilo<sup>236</sup>. Quest'ultima disciplina le questioni più importanti in relazione alle audizioni in materia di asilo e al settore dell'asilo. Data l'impossibilità di svolgere tutte le audizioni in presenza di un rappresentante legale, a titolo di compensazione i termini di ricorso sono stati estesi da sette a trenta giorni, come previsto dalla precedente legislazione in materia di asilo. Secondo quanto affermato dal segretario di stato, un rappresentante legale non ha potuto essere presente solo in una dozzina di casi. Complessivamente, le misure introdotte hanno fatto allungare la durata delle audizioni e la SEM ha potuto trattare meno casi.

La SEM ha inoltre dovuto affrontare i problemi legati all'alloggio dei richiedenti l'asilo in un Centro federale d'asilo (CFA) e all'organizzazione dei ritorni durante le restrizioni imposte per i viaggi internazionali. Dal momento che il numero di nuovi richiedenti l'asilo è fortemente diminuito, le capacità dei CFA sono state per lungo tempo sufficienti. La situazione è tuttavia mutata con lo scoppio della seconda ondata nell'autunno 2020, perché i confini non erano più così rigorosamente chiusi come durante la prima ondata. Per questo la SEM ha dovuto ricorrere ad alloggi temporanei. Il segretario di stato ha aggiunto che anche gli allontanamenti si sono rivelati molto difficili da eseguire: le partenze non erano possibili a causa della chiusura delle frontiere, i consolati svizzeri in vari Stati erano chiusi e la SEM non poteva quindi ricevere i documenti per il ritorno e, in generale, i collegamenti aerei erano rari.

La CdG-N ha compreso le spiegazioni del segretario di stato sui vari aspetti e ha mostrato comprensione per la difficile situazione in cui si è trovata la SEM nel corso della prima fase pandemica. La CdG-N apprezza il fatto che i termini di ricorso siano stati prorogati a 30 giorni per tenere conto degli effetti della pandemia. La Commissione non ha avuto l'impressione che i diritti dei richiedenti l'asilo siano stati illegalmente limitati.

Essendole stata annunciata una valutazione dell'organizzazione di crisi della SEM, la CdG-N tornerà a occuparsi del tema a tempo debito.

#### **4.5.2 COVID-19: chiusura delle frontiere**

Nell'ambito della sua ispezione volta ad analizzare i provvedimenti adottati dal Consiglio federale per fronteggiare la pandemia di COVID-19, la CdG-N ha deciso anche di approfondire le misure relative alla chiusura delle frontiere. La Commissione ha esaminato questo aspetto per la prima volta nel 2020 nell'ambito di un colloquio con il capo del DFGP.

La Commissione ha chiaramente delimitato il suo esame. Da una parte, le misure dell'UDSC non sono state analizzate perché la CdG-S ha esaminato questo aspetto

<sup>236</sup> Ordinanza del 1° aprile 2021 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus (Ordinanza COVID-19 asilo; RS **142.318**).

separatamente. Nel frattempo, la CdG-S ha infatti pubblicato un rapporto sull'argomento<sup>237</sup>. Dall'altra parte, non sono verificati neppure i provvedimenti sanitari al confine, essendo queste principalmente di competenza del DFI.

Durante l'incontro citato, il capo del Dipartimento ha illustrato alla Commissione come si è svolta la graduale chiusura delle frontiere durante la prima fase pandemica, spiegando che le prime restrizioni hanno riguardato l'ingresso di persone dall'Italia a partire dal 15 marzo 2020, a cui sono poi seguiti gli altri Paesi confinanti e gli Stati non Schengen. Sono stati introdotti controlli alle frontiere interne e i piccoli valichi di confine sono stati chiusi. Il capo del Dipartimento ha tuttavia precisato che non si è trattato di una chiusura totale delle frontiere, dal momento che gli Svizzeri, le persone straniere con un permesso svizzero e le persone con urgenti motivazioni di lavoro (in particolare i frontalieri) hanno sempre potuto entrare nel Paese.

Dal 24 marzo 2020 sono stati rilasciati nuovi permessi di dimora, per frontalieri e di lavoro soltanto a persone che operavano in settori importanti per l'approvvigionamento del Paese o per l'ambito sanitario oppure la cui attività era assolutamente necessaria. Il capo del Dipartimento ha spiegato che, con queste misure, il Consiglio federale puntava a impedire la diffusione del virus in Svizzera, a spezzare le catene di trasmissione, a tutelare le persone particolarmente a rischio, a evitare il tracollo del sistema sanitario svizzero e a garantire l'approvvigionamento della popolazione. Secondo capo del Dipartimento, la proporzionalità delle misure è sempre stata garantita attraverso varie eccezioni.

Dall'11 maggio al 6 luglio 2020 il Consiglio federale ha iniziato ad allentare gradualmente le restrizioni relative all'ingresso nel Paese. Ha continuato a essere vietato solo l'ingresso sul territorio da Stati terzi per fini puramente turistici. Il capo del Dipartimento ha sottolineato che, nel corso delle varie fasi di allentamento, è stato particolarmente importante procedere in modo coordinato con i Paesi Schengen, soprattutto per quanto concerne l'allentamento nei confronti di Stati terzi.

Infine il capo del Dipartimento ha affermato che l'apertura delle frontiere beneficiano sia alla società che all'economia, motivo per cui il Consiglio federale si è adoperato per non chiudere più le frontiere dopo la prima ondata. Era inoltre importante tenere maggiormente conto delle interazioni economiche e sociali nelle regioni di confine.

La CdG-N ha deciso di aspettare la valutazione della CaF sulla gestione della pandemia da parte del Consiglio federale, allora ancora in corso (n. 4.6.2), prima di procedere a una valutazione conclusiva. Poiché, tuttavia, la valutazione, pubblicata l'11 dicembre 2020, non affrontava esplicitamente la tematica della chiusura delle frontiere, Commissione ha rivolto varie domande alla CaF a questo proposito.

Nella sua risposta, la CaF ha spiegato alla Commissione che la chiusura delle frontiere era stata oggetto di valutazione nella misura in cui rientrava in uno dei quattro temi scelti per permettere di ottenere risultati che potevano essere generalizzati. La CaF è giunta a tre conclusioni, che possono essere applicate anche

<sup>237</sup> «Umsetzung der Covid-19-Massnahmen an der Grenze», rapporto della CdG-S del 22 giugno 2021 (FF 2021 2393).

alla chiusura delle frontiere: in primo luogo, la CaF ha constatato che la collaborazione all'interno dell'Amministrazione federale ha funzionato in modo rapido e senza intoppi perché è stato possibile basarsi su contatti già esistenti. In secondo luogo, il contatto con gli attori stranieri è stato a volte difficile, in quanto questi hanno spesso agito per conto proprio invece che all'interno delle strutture dell'UE. A questo proposito l'Amministrazione federale non può tuttavia esercitare alcuna influenza. Infine, la collaborazione con i Cantoni di confine si è svolta attraverso canali consolidati e secondo procedure chiare.

La CdG-N ha esaminato la risposta della CaF ed è giunta alla conclusione che fosse soddisfacente e che gli accertamenti a questo proposito potevano per il momento essere conclusi. La CdG-N ha giudicato comprensibile la misura della chiusura delle frontiere e ha apprezzato in particolare il fatto che sia poi stata allentata molto rapidamente. Ha inoltre accolto con favore l'affermazione del capo del Dipartimento secondo cui il Consiglio federale non intende ripetere l'esperienza della chiusura delle frontiere vissuta nella prima ondata.

## **4.6 Cancelleria federale**

### **4.6.1 COVID-19: diritti politici**

Nel quadro dell'ispezione relativa alla pandemia di COVID-19, la CdG-N si è occupata anche delle limitazioni dei diritti politici. A questo proposito nel 2021 la Commissione ha sentito le persone responsabili all'interno della CaF.

I rappresentanti della CaF hanno esposto alla Commissione le varie decisioni adottate dal Consiglio federale relativamente alla limitazione dei diritti politici. La discussione è stata imperniata sul rinvio della votazione popolare del 17 maggio 2020 e su come sono state gestite le iniziative popolari e i referendum a livello federale.

Il 18 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di rinviare la votazione popolare del 17 maggio 2020, in quanto l'organizzazione e lo svolgimento dello scrutinio sarebbero stati difficili: le criticità riguardavano soprattutto la logistica delle votazioni, il voto, lo spoglio e la trasmissione dei risultati nonché la formazione delle opinioni. Secondo la CaF, il rinvio non è stato deciso in base a uno solo di questi elementi, bensì alla somma delle incertezze in quel momento. Il Consiglio federale non ha invece interferito con la competenza dei Cantoni di organizzare votazioni cantonali e comunali.

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha disposto di sospendere i termini di raccolta delle firme e i termini di trattamento per le iniziative popolari federali. Il Consiglio federale si è fondato direttamente sulla Costituzione federale per prendere questa decisione, dal momento che la protezione dell'ordine pubblico riguarda anche beni giuridici fondamentali, di cui fanno parte i diritti politici. Le misure di politica sanitaria non hanno di fatto più permesso di esercitare il diritto d'iniziativa e il diritto di referendum. La raccolta di firme è stata bloccata fino al 30 maggio 2020. In questo periodo i Comuni non hanno più emesso attestazioni del diritto di voto. Nel